

A.G.C. 15 - Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali - Deliberazione n. 550 del 16 luglio 2010 – Intesa Stato - Regione in merito all'istanza di permesso di ricerca per idrocarburi denominato " SANTA CROCE " interessante le Province di Campobasso e Benevento a favore della societa' SVILUPPO RISORSE NATURALI s.r.l. - ROMA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTI :

- l'art. 29, comma 2, lett.l) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 443 del 29 ottobre 1999, che dispone che le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, siano svolte dallo Stato d'intesa con la Regione interessata;
- l'accordo fra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 24 aprile 2001, sulle modalità procedurali in materia di prospezioni, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, con particolare riferimento al perfezionamento dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, lett.l) del D.Lgs. 112/98, come modificato dall'art.3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 443/99;
- la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico che all'art. 1, comma 7 lett. N) conferma la riserva allo Stato delle determinazioni inerenti la prospezione , ricerca e coltivazione di idrocarburi da adottare, per la terraferma, d'intesa con la Regione interessata;
- la delibera di Giunta Regione Campania n. 4422 del 26/09/2001 con cui le funzioni conferite alla Regione Campania ai sensi degli artt.32 e 34 del D.Lgs 112/98 in materia di " Miniere e Risorse Geotermiche" nonché del D.Lgs. 443/99 in materia di " Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi" sono state assegnate al Settore Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
- la legge n. 99 del 23/07/09 " Disposizioni per lo Sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato, tra l'altro, i commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 23/09/2004, n. 239;
- la nota del 27/10/2006 prot. n. 0018029 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie – UNMIG – Ufficio F3 - ha richiesto alla Regione Campania, previa valutazione della compatibilità ambientale, di esprimere formale intesa in base all'accordo procedimentale Stato – Regione del 24/04/2001 in ordine all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato "SANTA CROCE " nel territorio delle Province di Campobasso e Benevento, presentata dalla società SVILUPPO RISORSE NATURALI s.r.l.con sede in ROMA, Via Reno n. 5;

CONSIDERATO :

- che il Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dello Sviluppo economico nell'adunanza del 14 luglio 2006 ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza per il sopra citato permesso di ricerca "SANTA CROCE";
- che il procedimento amministrativo per il conferimento e l'esercizio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma è stato riordinato dall'art. 1, commi dal 77 al 83, della legge 23/08/2004, n. 239, che ha introdotto il procedimento unico, da svolgere secondo le modalità di cui alla legge 7/08/1990, 241;
- che l'art. 27, comma 34, della legge n.99/09, che ha modificati i commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 239/2004, nel ribadire che il permesso di ricerca di idrocarburi di cui all'art. 6 della legge 9/01/1991, n. 9, e ss.mm.ii.-, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le

amministrazioni statali e regionali interessate, esclude, rispetto alla precedente normativa la partecipazione degli Enti Locali;

PRESO ATTO:

- delle risultanze della Conferenza di Servizi indetta per il giorno 21/01/2010, dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per l'Energia e le Risorse minerarie, Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia (UNMIG- Ufficio XIX), in applicazione della sopra citata legge 239/2004 e ss.mm.ii., formalizzate nel relativo verbale, a cui hanno partecipato, oltre la ditta richiedente, anche i rappresentanti delle Regioni Campania e Molise;
- che la Regione è tenuta ad esprimere formale intesa di cui al citato accordo 24 aprile 2001 per quanto attiene il permesso di ricerca in questione parzialmente ubicato nella Provincia di Benevento,

ACQUISITA agli atti copia dell'istanza, della relazione tecnica e del programma lavori presentati dalla società SVILUPPO RISORSE NATURALI s.r.l. con sede in ROMA, Via Reno n. 5;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n° 665 del 20/07/2009 e successiva rettifica n° 724 dell'08/09/2009 dell'A.G.C. 5 – Ecologia dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – con cui è stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità ambientale sul permesso di ricerca in questione, contenente le seguenti determinazioni:

- “parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della commissione V.I.A., espresso nella seduta del 27/05/2009, relativamente alla prima fase del programma di lavoro”;
- “ l'Amministrazione preposta al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura”;

RILEVATO che sotto il profilo di politica energetica le Linee di indirizzo strategico del Piano Energetico Ambientale Regionale 08 (PEAR08), approvate con D.G.R. n. 962 del 30/05/08 e successiva proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con D.G.R. n. 457 del 13/03/09, non fanno alcun divieto alla ricerca di idrocarburi nel territorio regionale;

RITENUTO di esprimere quindi l'intesa relativamente all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “ SANTA CROCE”, parzialmente ubicato nella Provincia di Benevento, presentato dalla soc. SVILUPPO RISORSE NATURALI s.r.l. con sede in ROMA, Via Reno n. 5, a condizione che l'Amministrazione preposta al rilascio del provvedimento finale adempia alle prescrizioni contenute nel sopra citato parere di Valutazione di Impatto Ambientale;

La Giunta, in conformità e a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate

- di esprimere, ai sensi dell'art.29, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 112/98, come modificato dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 443/99, e ss.mm.ii, l'intesa della Regione Campania per il conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “SANTA CROCE”, parzialmente ubicato nella Provincia di Benevento, richiesto dalla società SVILUPPO RISORSE NATURALI s.r.l. con sede in ROMA, Via Reno n. 5, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate dalla Commissione VIA e V.I di cui al Decreto Dirigenziale n°665 del 20/07/2009 dell'A.G.C.5 – Ecologia dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - e successiva rettifica n. 724/2009 e, in particolare, l'esecuzione delle fasi del programma di lavoro successive alla prima, che prevedono la perforazione di un pozzo esplorativo, sia preceduta dal relativo parere favorevole di compatibilità ambientale;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Competitività – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse minerarie – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia – Ufficio XIX - Via Molise, 2 – 00187 ROMA;
- di trasmettere la presente deliberazione all'Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico - all'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione e al B.U.R.C.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Caldoro

Oggetto: Intesa Stato – Regione Campania in merito all’istanza di permesso di ricerca per idrocarburi denominato “SANTA CROCE”, interessante le province di Campobasso e Benevento, a favore della società “SVILUPPO RISORSE NATURALI s.r.l.” con sede in Roma

IL DIRIGENTE

VISTI :

- la nota del 27/10/2006 prot. n. 0018029 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie – UNMIG – Ufficio F3 - ha richiesto alla Regione Campania, previa valutazione della compatibilità ambientale, di esprimere formale intesa in base all’accordo procedimentale Stato – Regione del 24/04/2001 in ordine all’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato “SANTA CROCE ” nel territorio delle Province di Campobasso e Benevento, presentata dalla società SVILUPPO RISORSE NATURALI s.r.l.con sede in ROMA, Via Reno n. 5;;
- l’art. 29, comma 2, lett.l) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 443 del 29 ottobre 1999, che dispone che le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, siano svolte dallo Stato d’intesa con la Regione interessata;
- l’accordo fra il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 24 aprile 2001, sulle modalità procedurali in materia di prospezioni, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, con particolare riferimento al perfezionamento dell’intesa prevista dall’art. 29, comma 2, lett.l) del D.Lgs. 112/98, come modificato dall’art.3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 443/99;
- la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico che all’art. 1, comma 7 lett. N) conferma la riserva allo Stato delle determinazioni inerenti la prospezione , ricerca e coltivazione di idrocarburi da adottare, per la terraferma, d’intesa con la Regione interessata;
- la delibera di Giunta Regione Campania n. 4422 del 26/09/2001 con cui le funzioni conferite alla Regione Campania ai sensi degli artt.32 e 34 del D.Lgs 112/98 in materia di “ Miniere e Risorse Geotermiche” nonché del D.Lgs. 443/99 in materia di “ Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi” sono state assegnate al Settore Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;

CONSIDERATO :

- che il Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dello Sviluppo economico nell'adunanza del 14 luglio 2006 ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza per il sopra citato permesso di ricerca "SANTA CROCE";

ACQUISITA agli atti copia dell'istanza , della relazione tecnica e del programma lavori presentati dalla società **SVILUPPO RISORSE NATURALI s.r.l.** con sede in ROMA, Via Reno n. 5;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n° 665 del 20/07/2009 e successiva rettifica n° 724 dell'08/09/2009 dell'A.G.C. 5 – Ecologia dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – con cui è stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità ambientale sul permesso di ricerca in questione, contenente le seguenti determinazioni:

- a) "parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della commissione V.I.A., espresso nella seduta del 27/05/2009, relativamente alla prima fase del programma di lavoro";
- b) "l'Amministrazione preposta al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura";

RILEVATO che sotto il profilo di politica energetica le Linee di indirizzo strategico del Piano Energetico Ambientale Regionale 08 (PEAR08), approvate con D.G.R. n. 962 del 30/05/08 e successiva proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con D.G.R. n. 457 del 13/03/09, non fanno alcun divieto alla ricerca di idrocarburi nel territorio regionale;

RITENUTO, per i profili di competenza, che non esistono motivi ostativi all'espressione dell'intesa in oggetto, nel rispetto delle condizioni di cui al richiamato decreto dirigenziale n°665 del 20/7/2009;

DICHIARA, PER I PROFILI DI COMPETENZA, CHE NON ESISTONO MOTIVI OSTATIVI ALL'ESPRESSIONE DELL'INTESA IN OGGETTO, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL RICHIAMATO DECRETO DIRIGENZIALE n°665 del 20/7/2009.

Il Dirigente
Ing. Sergio Caiazzo
(firmato)